



CORTE DEI CONTI
PROCURA REGIONALE
presso la Sezione Giurisdizionale
per la Campania

Napoli, li

06 MAR. 2013

3

Al Signor Sindaco
del Comune di
CASALETTO SPARTANO (SA)
84030

RACCOMANDATA A.R.

Al Dipartimento dell'Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi
Direzione Centrale dei Servizi
del Tesoro - Ufficio V
Via Casilina, 1/3
00182 -

ROMA

Prot. n. PR0003587/2013P

Giudizio 63792



OGGETTO: Sentenza n. 236/2013 depositata il 25 FEBBRAIO 2013 emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania.

Ai sensi del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260 si trasmette la sentenza, con formula esecutiva, indicata in oggetto nel giudizio istruito contro **FALCE Francesco ed altri**.

Si invia, altresì, la nota delle spese liquidate e comprese nella sentenza di condanna e quella dei bolli occorsi per il rilascio della predetta copia, ammontanti in complessivo a € 1.689,02.

Ai sensi dell'art. 25 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, qualora per l'esecuzione di una decisione sorga questione sulla interpretazione della stessa, si deve promuovere il giudizio innanzi allo stesso Collegio che l'ha pronunciata. A tal fine l'iniziativa va assunta con atto di citazione, che, a norma dell'art. 6 del D.P.R. 24/06/1998 n. 260, può essere prodotto sia dal Procuratore Regionale, sia dal titolare dell'Ufficio dell'Amministrazione danneggiata competente per l'esecuzione, previa notifica a tutte le parti interessate.

Codesto Ente provvederà a comunicare al Procuratore Regionale le notizie stabilite dall'art. 7 del citato D.P.R. e ad effettuare le trattenute stipendiali o le azioni esecutive civilmente necessarie ad attenere l'adempimento dell'obbligazione ai sensi dell'art. 2.

Qualora l'entrata derivante da sentenza di condanna non venga acquisita alla Cassa dell'Ente, gli Uffici in indirizzo, per quanto di competenza, dovranno produrre tempestivamente circostanziata denuncia a questa Procura regionale per l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità.

Per quanto concerne le spese di giustizia, si prega di trasmettere al Ministero del Tesoro e all'Ufficio Vigilanza sulla riscossione delle entrate pubbliche della Corte dei conti la documentazione concernente l'avvenuto pagamento di esse con versamento effettuato sul conto corrente postale

n. 617004 intestato alla "Banca d'Italia - Tesoreria Centrale dello Stato" con imputazione al cap. 3455 del Capo X del Bilancio dello Stato, riportando nella causale il numero della sentenza di condanna.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(dott. Tullio DE BIASI)

N.B. LA RICHIESTA DI ULTERIORI COPIE MUNITE DI FORMULA ESECUTIVA VA INDIRIZZATA ALLA COMPETENTE SEZIONE GIURISDIZIONALE E NON A QUESTA PROCURA.



CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
SEGRETERIA GIUDIZI

VIA PIEDIGROTTA, 63 - NAPOLI

Nota dei bolli relativi a rilascio di copia della decisione di condanna n° 236 del 25/02/2013, in forma esecutiva originale, pronunciata dalla SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA nel giudizio n° 63792 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro:

AMATO GIUSEPPE
BRUNO FELICEANTONIO
FALCE FRANCESCO
SCANNELLI GIACOMO
SCOTELLARO ANGELO
TANCREDI PIETRO

N.1 copia conforme della suddetta decisione di condanna, in forma esecutiva originale:

fogli 5 a Euro 14,62 = Euro 73,10

diconsi Euro settantatre/10 posti a carico del soccombente indicato in decisione.

NAPOLI, 25/02/2013



IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
CAPUOZZO ANTONIO



CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
VIA PIEDIGROTTA, 63 - NAPOLI

Nota delle spese liquidate e comprese nella decisione di condanna n° 236 depositata il 25/02/2013 pronunciata dalla SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA sul giudizio n° 63792 proposto dal Procuratore Regionale contro SCANNELLI GIACOMO ed altri

DESCRIZIONE	FOGLI	IMPORTO (Euro)
N.1 ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE Giudizio n. 63792 MERITO RESPONSABILITA'	7	102,34
N.12 COPIE ATTO DI CITAZIONE PER USO NOTIFICA	7	1.228,08
N.1 ORIGINALE SENTENZA SENTENZA 236/2013	5	73,10
DIRITTI DI CANCELLERIA		212,40
IMPORTO TOTALE DA RECUPERARE DICONSI EURO		1.615,92

milleseicentoquindici/92

posti a carico dei soccombenti
AMATO GIUSEPPE
BRUNO FELICEANTONIO
FALCE FRANCESCO
SCANNELLI GIACOMO
SCOTELLARO ANGELO
TANCREDI PIETRO

NAPOLI, 25/02/2013



COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
CAPUOZZO ANTONIO



- SENT. 236 / 2013 -

25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Fiorenzo **SANTORO** Presidente

dott. Rossella **CASSANETI** Consigliere

dott. Marzia **DE FALCO** Referendario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n°63792 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania nei confronti di:

Fierro Claudio e Russo Rinaldo, rapp.ti e difesi dall'avv. Giovanni Laurito, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Vallo della Lucania, alla via F. Parri snc, giusta procura in atti;

Scannelli Giacomo, Falce Francesco, Amato Giuseppe, Tancredi Pietro, Scotellaro Angelo e Bruno Feliceantonio, tutti contumaci;

Uditi, all'udienza del 15/11/2012, il Sostituto Procuratore dott. Aurelio Laino, nonché l'avv. Laurito, e con l'assistenza del Segretario dott. Alfonso Pignataro.



CLM

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania, in data 15/3/2011, ritualmente notificato, la Procura Regionale conveniva in giudizio i signori Scannelli Giacomo (nella qualità di Sindaco del Comune di Casaleto Spartano), Falce Francesco, Amato Giuseppe, Tancredi Pietro, Scotellaro Angelo, Bruno Feliceantonio (nella qualità di Consiglieri Comunali), Fierro Claudio (Segretario Comunale) e Russo Rinaldo (Responsabile dell'area amministrativa), onde sentirli condannare in solido tra loro (o, in subordine, pro quota), al pagamento in favore dell'Erario della somma di E.17.095,95, a titolo di risarcimento del danno indiretto subito dal prefato Comune in conseguenza della condanna, riportata in sede civile, al risarcimento del danno da *mobbing* subito dalla dipendente comunale Iudice Teresa.

Al riguardo, il P.M. contabile rilevava che, con denuncia del novembre 2004, la Iudice aveva portato a conoscenza di questa Procura il danno erariale subito dal detto Ente in conseguenza dell'improvvida scelta dei suoi amministratori di adibirla alle mansioni di bibliotecaria comunale, dopo un lungo periodo trascorso a svolgere le funzioni di responsabile dell'ufficio tributi.

Invero, con delibera di g.c. n. 118 del 21/10/2003, l'organo politico di vertice del suddetto ente locale, nell'apparente intento di razionalizzare l'organizzazione interna, ma in realtà, con finalità meramente ritorsive nei riguardi della Iudice, aveva deciso di ridurre le aree preesistenti, sopprimendo l'area tributi ed accorpandone le funzioni all'area economico-finanziaria, in conseguenza revocando alla Iudice, con decreti sindacali, a firma del sindaco Scannelli, nn. 3939 e 3941, dello stesso 21/10/2003, le funzioni di responsabile dell'area tributi ed assegnandole mansioni di bibliotecaria presso la biblioteca comunale.



Con
orga
affi
Fie
ric
co
or
ve
M
r

te
e
li

Con delibera n. 61 del 26/5/2005 la giunta, preso atto della vacanza in organico del posto di responsabile dell'area finanziaria, previo affidamento in via interinale delle relative funzioni al segretario comunale Fierro Claudio, provvedeva ad affiancare a costui, dietro sua espressa richiesta, avvenuta con nota 2486 del 23/5/2005, ed in qualità di collaboratori esterni, la dott.ssa Angela Riviello, per un compenso omnicomprendivo di E. 4.000,00, nonché il rag. D'Ambrosio Giuseppe, verso corrispettivo di E. 620,00 mensili.

Medio tempore, contro tali provvedimenti la Iudice aveva proposto ricorso al Tribunale di Sala Consilina che, con sentenza n. 140 del 12/3/2008, aveva riconosciuto l'avvenuto demansionamento della stessa, ascrivendolo ad una ritorsione posta in essere dal Sindaco Scannelli e dovuta a pregressi contrasti politici insorti tra questi e la famiglia della Iudice; affermava pertanto la sussistenza di un danno da mobbing, stante anche l'inosservanza del principio di equivalenza delle mansioni, di cui all'art. 52 del D. Lgs. 165/2001 e l'evidente carattere punitivo dell'assegnazione alla Iudice delle mere mansioni di bibliotecaria, peraltro presso una biblioteca di cui era emerso il pressochè totale inutilizzo da parte della cittadinanza ed in un contesto di degrado ambientale; condannava, in conseguenza, il Comune di Casaletto Spartano alla reintegra della dipendente predetta nel posto di lavoro, stante l'illegittimità della delibera 118/2003 per omessa comunicazione alle Organizzazioni Sindacali, nonché al pagamento della somma di E. 15.207,00 a titolo di risarcimento del danno da mobbing.

Tale decisione è stata parzialmente confermata dalla Corte di Appello di Salerno che, con sentenza n. 917 del 18/12/2009, ha innalzato il quantum



CM

del risarcimento ad E. 28.000,00 (di cui settemila per danni morali, dapprima non riconosciuti).

Il comando giudiziale è stato eseguito giusta delibere di c.c. n. 22 del 18/9/2010 (cui è seguito l'ordinativo di pagamento n. 871/2010) e n.11/2010 (cui hanno fatto seguito i mandati di pagamento nn. 513-514 del 19/7/2010), per un importo complessivo di E. 15.768,74, e per le spese legali con determina n. 227/2010, per E. 4.437,61, da cui va però detratta la somma già contemplata a tale titolo nella pregressa citazione per danni erariali, per E. 3.110,40.

In definitiva, l'ulteriore esborso compiuto medio tempore dall'amministrazione e nell'odierna sede contestato dal Procuratore Contabile ammonterebbe ad E. **17.095,95**.


Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso in Cassazione, attualmente sub iudice.

Evidenziava inoltre il PM che, con sentenza n. 82/2008, il Tribunale penale di Sala Consilina aveva condannato il sindaco Scannelli alla pena di mesi sette di reclusione per il reato di abuso di ufficio commesso in danno della Iudice, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla stessa, costituitasi parte civile, a causa della condotta mobbizzante.

La sentenza era stata gravata dal reo.

Deduceva quindi il Requirente che, oltre alla responsabilità amministrativa del Sindaco e dei Consiglieri che avevano adottato le delibere mobbizzanti, era configurabile altresì la responsabilità del segretario comunale dell'epoca, Fierro Claudio, che, in qualità di massimo organo di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa degli organi dell'ente, aveva omesso di sollecitare i vertici politici dell'amministrazione (sindaco e giunta), nonostante egli fosse ben consapevole della condizione di

inuti
idon
inna
rich
fina
rag
Rit
Rir
rit
nr
ric
lit
C
F
I
I



inutilizzo della ludice, a promuovere le determinazioni amministrative più idonee a risolvere la patente inefficienza e diseconomicità della scelta innanzi censurata. Lo stesso aveva anzi indotto la giunta, con apposita richiesta scritta, ad avvalersi di collaborazioni esterne nel settore finanziario affidatogli ad interim (nelle persone della dott.ssa Riviello e del rag. D'Ambrosio), nonostante la presenza di professionalità interne.

Riteneva inoltre la Procura doversi affermare la responsabilità di Russo Rinaldo, responsabile del personale, che, quand'anche non fosse da ritenersi responsabile per il parere di regolarità tecnica reso sulle delibere nn. 118/2003 e 49/2005, in quanto (astrattamente) riguardanti la riorganizzazione dei settori, non si era tuttavia adeguatamente attivato, limitandosi ad affidare alla ludice mansioni aggiuntive.

Con comparse depositate in data 23/10/2012 si costituivano in giudizio Fierro Claudio e Russo Rinaldo ed eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'azione risarcitoria per danno indiretto, essendo il giudizio per il risarcimento del danno da mobbing ancora all'esame della Cassazione.

Nel merito, il Fierro deduceva la propria estraneità alle contestate condotte illegittime, da ascriversi ai soli amministratori comunali. Evidenziava invero che, all'epoca dell'adozione della delibera 118/2003, egli non era ancora in servizio presso il Comune di Casaletto Spartano, avendo rivestito tale carica solo dal 1/11/2004 al 20/5/2007; rappresentava di essersi adoperato in diverse occasioni per ovviare alla situazione determinatasi ai danni della ludice, mediante l'inoltro delle note nn. 187 del 14/1/2005, e 709 del 13/2/2006, con le quali, accertate le condizioni di sottoutilizzo della predetta presso la biblioteca, aveva sollecitato l'organo politico ad adottare le necessarie determinazioni per

ovviare a tale situazione, evidenziando altresì la possibilità per l'Ente di subire una condanna in sede civile.

Anche il Russo eccepiva la propria totale estraneità alla causazione del danno, evidenziando di aver rivestito funzioni di responsabile amministrativo di una singola area, quella amministrativa, con mansioni di "gestione e organizzazione del personale", ossia di controllo sull'osservanza degli orari di lavoro e della fruizione di ferie o permessi, laddove invece la distribuzione del personale tra le varie aree, attuantesi mediante la variazione della dotazione organica, era di competenza dell'organo politico; che, pertanto, egli non disponeva del potere, né era configurabile a suo carico il dovere, di attivarsi per risolvere la situazione "prospettando una rivisitazione della decisione di adibire costei alla biblioteca, piuttosto che al settore dal quale proveniva"; che, ciononostante, aveva a più riprese sollecitato -ed ottenuto- l'assegnazione alla Iudice di ulteriori mansioni; che era stato proprio lui, congiuntamente al Fierro, sebbene non disponesse del potere di farla trasferire ad altra area, a farle assegnare l'intera area organizzativa 1.2. (biblioteca, archivio, accesso agli atti, accesso a concorsi e gare di appalto, tenuta dell'albo pretorio), nonché, successivamente, anche l'unità organizzativa 1.4, che comprendeva la gestione delle pratiche di commercio e relative a fiere e mercati.

Concludevano entrambi, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'azione e, nel merito, per il rigetto della domanda; in subordine, chiedevano applicarsi il potere riduttivo.

Sebbene ritualmete citati, non si costituivano Scannelli Giacomo, Falce Francesco, Amato Giuseppe, Tancredi Pietro, Scotellaro Angelo e Bruno Feliceantonio.



Handwritten signature or initials in the margin.

Quindi
della c

Va pre
risarcit
Colleg
pende
dalla
Tale l
sente
Corti
gius
caus
sed
La
qu
ris
me
nc
ci
A
c
s

Quindi, a seguito di discussione orale, il Collegio si riservava la decisione della causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'azione di risarcimento del danno erariale indiretto, attualmente all'esame di questo Collegio, eccezione proposta da entrambi i convenuti costituiti, stante la pendenza, innanzi alla Corte di Cassazione, del giudizio civile incardinato dalla Iudice ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da mobbing.

Tale pregiudizio è stato accertato e liquidato, in favore della predetta, dalle sentenze non definitive del Tribunale di Sala Consilina (n. 140/2008) e della Corte di Appello di Salerno (n. 917/2009), dalla cui esecuzione -avvenuta giusta mandati di pagamento n. 871/2010 e nn. 513 e 514 del 19/7/2010-, causativa di danno erariale indiretto, ha tratto origine l'azione in questa sede intentata dal Procuratore Contabile.

La difesa dei convenuti ha evidenziato che, con sentenza n. 1807/2011, questa Sezione Giurisdizionale ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione di risarcimento del danno indiretto, già intentata dalla Procura nei riguardi dei medesimi convenuti e per la stessa causa, per carenza di interesse ad agire, non essendosi ancora formato il giudicato nell'ambito del procedimento civile per mobbing, attualmente all'esame della Cassazione.

A tale conclusione il Collegio è pervenuto *"-alla luce di un prevalente orientamento giurisprudenziale contabile di cui è stata espressione la sentenza n. 140/2009 della III Sezione giurisdizionale centrale d'appello-* alla stregua del quale va ritenuto *"che l'obbligazione risarcitoria della PA si perfezioni in modo definitivo ed acquisisca concretezza ed attualità al*

momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna in favore del terzo danneggiato, sicchè, la domanda promossa prima che la statuizione giudiziale consegua il carattere della definitività si appalesa priva di interesse ad agire e, conseguentemente, inammissibile”.

Da tale orientamento reputa l'odierno Collegio di doversi discostare –pur attenendo il presente giudizio alla medesima vicenda sostanziale- in adesione al decisum delle SS.RR. n. 14/2011/QM, e per ragioni di coerenza logica con le implicazioni da tale innovata giurisprudenza discendenti.

La richiamata decisione, nel comporre il perdurante contrasto di giurisprudenza concernente l'individuazione del dies a quo del termine prescrizione dell'azione risarcitoria in fattispecie di danno indiretto, condivisibilmente distinguendo il profilo del perfezionamento dell'obbligazione risarcitoria e quello della concretezza ed attualità del danno erariale, ha affermato che *“l'esistenza di un'obbligazione risarcitoria e quindi di un debito costituente passività patrimoniale, non può dirsi che per la PA integri un danno certo ed attuale, tutelabile, quindi, in termini di azione di...responsabilità per danno indiretto, almeno fino a quando tale obbligazione non trovi essa stessa concreta attuazione nel soddisfacimento del terzo e, quindi, nella destinazione di risorse finanziarie pubbliche a finalità di ristoro privato...Come già affermato da queste SS.RR., prima del pagamento vi è solo una situazione di danno potenziale che, proprio perché tale, può anche non attualizzarsi (sentenza n. 7/M/2000). Da ciò consegue che un soggetto deve essere sottoposto a processo, per quanto riguarda la giurisdizione di responsabilità amministrativa, solo quando si siano*

realizzate tutte le condizioni di certezza, concretezza ed attualità del danno".

Da tale premessa le SS.RR. fanno scaturire la conclusione secondo cui, in tale tipologia di giudizi, la prescrizione dell'azione risarcitoria inizia a decorrere non dal momento in cui è insorto il mero obbligo giuridico di pagare, bensì solo dal momento in cui il danno è divenuto certo, concreto ed attuale, ossia dalla data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato da parte della P.A.

Sebbene siffatto decisum concerna la differente questione del decorso del termine prescrizione, la ritenuta condivisibilità dello stesso reca con sé implicazioni che inducono questo Collegio ad una rivisitazione della propria pregressa giurisprudenza in tema di inammissibilità dell'azione risarcitoria per danno indiretto in assenza del giudicato civile.

Premesso che, come verificatosi nel caso di specie, l'effettivo pagamento delle somme, di cui alla non definitiva statuizione risarcitoria, può precedere la formazione del giudicato civile sul medesimo oggetto, appare incongruo individuare nella data dell'effettivo esborso il dies a quo del termine prescrizione dell'azione per danno indiretto ed affermare invece la proponibilità della stessa solo dal momento della formazione del giudicato civile.

Diversamente opinando, si perverrebbe invero all'aberrante conclusione di obbligare la Procura contabile ad agire entro cinque anni dal pagamento – pena la perdita del potere di azione per prescrizione del danno erariale-, per poi dichiarare l'azione inammissibile per difetto di interesse ad agire, stante la mancanza del giudicato civile.

In termini analoghi si è di recente espressa la sentenza n. 150/2012 della III Sezione centrale di appello, chiamata a pronunciarsi su di una richiesta di sospensione del giudizio contabile in pendenza di impugnazione di lodo arbitrale.


Del resto, alla stregua dei principi di autonomia e separatezza dell'azione contabile rispetto ai giudizi intentati innanzi a differenti giurisdizioni, nel nostro ordinamento non è ravvisabile, in via generale, alcuna pregiudizialità, espressamente introdotta dal legislatore solo in fattispecie tassativamente contemplate dalla legge (es. danno all'immagine, querela di falso, questioni sullo stato e capacità delle persone).

Evidenti ragioni di coerenza logico-giuridica impongono allora di affermare, così disattendendo le proposte eccezioni preliminari, la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per danno indiretto nell'odierna sede spiegata, sul solo presupposto dell'avvenuto pagamento dell'importo risarcitorio portato dalla sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 917/2009, pur in difetto del giudicato, non rinvenendosi in atti prove che il giudizio per mobbing abbia attualmente superato il vaglio della Cassazione.

Nel merito, vanno prosciolti dall'imputazione in atti i convenuti Fierro Claudio e Russo Rinaldo, per difetto del nesso eziologico.

Occorre al riguardo premettere che, nel presente giudizio, si controverte in ordine alla responsabilità dei detti dipendenti comunali per aver eventualmente concorso nella condotta causativa di un danno erariale *indiretto* alla PA, ossia nella serie causale delle azioni ed omissioni concretanti mobbing ai danni di Iudice Teresa e che, accertate dal giudice

civile si
risarcito
erariale
Deve i
ed all
tenuta
l'asse
comp
dann
In o
atti
118
Sp
al
cc
a
l



Al

civile sia di prime che di seconde cure, hanno determinato la condanna risarcitoria della PA, la cui intervenuta esecuzione ha cagionato il danno erariale oggi contestato.

Deve invece reputarsi estraneo alla causa petendi attualmente in esame – ed alla statuizione che ne conseguirà – ogni altro aspetto della condotta tenuta dai convenuti nella vicenda concernente il sottoutilizzo della Iudice e l'assegnazione delle di lei funzioni a collaboratori esterni, vicenda già compiutamente esaminata da questa Corte nel pregresso giudizio per danno *diretto*.

In ordine al Segretario comunale Fierro, si evince dalla documentazione in atti che lo stesso, al momento dell'adozione della delibera mobizzante, n. 118/2003, non prestava ancora servizio presso il Comune di Casaletto Spartano, avendo egli rivestito tale carica in detto ente solo dall'1/11/2004 al 20/5/2007. Lo stesso ha pertanto assunto l'incarico di Segretario comunale allorchè la Iudice era già stata rimossa dalle proprie funzioni ed adibita al servizio presso la biblioteca comunale.

Inoltre, le risultanze processuali consentono di ritenere che il Fierro si sia, in differenti occasioni, adoperato per ovviare alla situazione determinatasi ai danni della Iudice.

Lo stesso ha invero accertato *de visu* la condizione di sottoutilizzo della dipendente Iudice Teresa, già destituita dall'incarico di Responsabile dei Tributi, da lui trovata in biblioteca reiteratamente "intenta a leggere riviste o a risolvere quesiti enigmistici", in difetto di incombenze e di altri ordini di servizio, riscontrando altresì, presso detta biblioteca, la totale assenza di visitatori e di richieste di prestito di libri.

Con nota n. 187 del 14/1/2005 (doc. 3, in produz. convenuto), a soli due mesi dalla nomina, il Fierro ha quindi diligentemente e tempestivamente informato il Sindaco circa la situazione in atto: premesso il dettagliato resoconto di quanto osservato, il Fierro ha quindi evidenziato che " il sottoscritto segnala che ...per quanto riguarda nello specifico la dipendente Iudice Teresa, non è possibile continuare a mantenere la stessa in uno stato di pressochè totale inoperosità, occorrendo individuare compiti e funzioni da attribuir(1)e,...al fine di giustificare, con la produzione effettiva di servizi...lo stipendio ad essa riconosciuto a carico del bilancio comunale".

Con nota 2776 del 9/6/2005, il Responsabile dell'area amministrativa Russo ha quindi provveduto ad assegnare alla Iudice, in aggiunta alla gestione della biblioteca, ulteriori funzioni concernenti "archivio, albo pretorio, accesso agli atti, accesso a concorsi e gare di appalto".

Con successiva nota n. 709 del 13/2/2006 il Fierro ha nuovamente sottoposto alla conoscenza del Sindaco il permanere di una situazione di sottoutilizzo e di sostanziale inoperosità della Iudice, evidenziando come anche le ulteriori mansioni alla stessa attribuite ne comportasero un demansionamento rispetto al proprio profilo professionale. Il predetto ha esposto quindi al Sindaco di aver "consigliato al Responsabile dell'area amministrativa di effettuare una ricognizione degli ambiti di attività conferiti, per verificare se fosse possibile attribuir(1)e compiti istruttori riferiti ad altre materie del proprio ufficio", rappresentando che, quella stessa mattina, il Russo aveva sottoposto alla firma di esso Segretario comunale una delibera di attribuzione alla Iudice "di nuove funzioni di istruttoria dei procedimenti della materia del commercio in sede fissa e su

area pul
Sindaco
demans
nuove
modo
interp
Magi:
alla s
Con
attr
pre
Ta
Fi
ir
E



area pubblica". Nella medesima nota, il Fierro rappresentava altresì al Sindaco le doglianze rivoltegli dalla Iudice in merito al proprio demansionamento, dalla stessa reputato persistere anche a seguito della nuove attribuzioni, evidenziando, opportunamente, la necessità di agire in modo da evitare che gli atti di gestione dell'ente potessero essere interpretati -stante anche la pendenza di apposito giudizio innanzi alla Magistratura del Lavoro- quali atti di mobbing e suggerendo l'attribuzione alla stessa di ulteriori mansioni in più qualificati settori.

Con atto in pari data, a firma anche di Russo Rinaldo, sono quindi state attribuite alla detta dipendente le competenze relative all'istruttoria dei procedimenti in materia di commercio.

Tali risultanze istruttorie depongono pertanto nel senso che i convenuti Fierro e Russo, lungi dal concorrere nella commissione dell'illecito civile integrante mobbing ai danni della Iudice, da cui è scaturito l'odierno giudizio risarcitorio, si sono adoperati onde attenuarne le conseguenze, rappresentando al Sindaco la situazione nei suoi termini effettivi e sollecitando l'attribuzione alla stessa di più idonee mansioni.

Va al riguardo evidenziato come non rientrasse nell'ambito dei poteri istituzionalmente propri del Fierro -quale segretario comunale- e del Russo -quale responsabile dell'area amministrativa- l'intervento diretto sul contenuto delle delibere della G.C. del 2003, di soppressione dell'area tributi e di revoca alla Iudice delle relative mansioni.

Va invece affermata la responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto dei convenuti Scannelli Giacomo (sindaco), Falce Francesco,

Amato Giuseppe, Tancredi Pietro, Scotellaro Angelo e Bruno Feliceantonio (consiglieri comunali).

Risulta invero per tabulas che gli stessi, nelle rispettive qualità ed in concorso tra loro, hanno posto in essere, ai danni della dipendente comunale Iudice Teresa, un comportamento illecito concretante mobbing.

Tale figura, per costante elaborazione giurisprudenziale, è caratterizzata da una condotta che si protrae nel tempo attraverso una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali) palesemente vessatori per il lavoratore, dalla volontà che sorregge tale condotta (finalisticamente diretta ad emarginare o estromettere il lavoratore, pubblico o privato, dalla struttura organizzativa dell'impresa o dell'ente) e dalla conseguente lesione della personalità del prestatore, attuata sul piano professionale, psicologico o fisico (Cass. Sez. lavoro, n. 3785/2009; n. 22858/2008).

Dall'ampia e dettagliata attività di acquisizione probatoria espletata nell'ambito del giudizio civile è emersa la sussistenza di un chiaro ed inequivoco intento persecutorio e discriminatorio, nei riguardi della Iudice, degli organi politici di vertice dell'Ente territoriale, il cui accertamento ha dato luogo alla condanna risarcitoria posta a fondamento dell'odierna azione contabile.

Il giudice civile ha invero accertato che, a seguito dell'assegnazione della Iudice al settore biblioteca, la stessa è restata del tutto priva di mansioni, a causa dell'assoluta mancanza di visitatori e/o fruitori della biblioteca comunale, con la conseguenza che la predetta non ha potuto svolgere in maniera proficua la sua attività lavorativa.

Il Sindaco Scannelli, come è emerso dagli atti, anche concernenti il giudizio penale per abuso d'ufficio a carico del predetto, ha dunque esercitato i poteri riservatigli dalla legge (in particolare, artt. 50 e 109 TUEL) per finalità ritorsive, proponendo alla giunta la modifica dell'assetto organizzativo dell'ente, modifica poi realizzata con l'illegittima delibera giuntale n. 118/2003, e revocando alla Iudice le funzioni in precedenza rivestite, per adibirla a mansioni inutili e comunque incongrue rispetto alla propria professionalità; inoltre lo stesso, pur reso edotto della situazione, non ha proposto ed attuato misure idonee a rimediare all'inutilizzo della dipendente.

Per tali fatti, in sede penale lo Scannelli ha riportato condanna alla pena di mesi sette di reclusione per il reato di abuso di ufficio in danno della Iudice (v. sent. Trib. Sala Consilina n. 82/2008).

Con riguardo alla posizione dei membri della G.C., occorre rilevare che l'organo da loro composto ha emanato atti chiaramente violativi dei precetti di economicità ed efficienza, sanciti dall'art. 2 del D. Lgs. 165/2001, nella parte concernente la creazione di un autonomo servizio di biblioteca comunale del tutto inutile e l'impiego della dipendente Iudice a tempo pieno presso tale ufficio, oltre a non aver adottato misure volte a rimediare a tale situazione.

Posto che la lesione della personalità professionale della Iudice è stata attuata mediante l'esecuzione di tali delibere giuntali, ne consegue che le stesse, sul piano fattuale, rilevano quali condotte concretanti mobbing, poste in essere dal Sindaco e dai Consiglieri comunali in concorso tra loro.

Da tale condotta, come stigmatizzata dal Giudice del Lavoro, è derivata la condanna della PA al risarcimento del danno, condanna eseguita con i già menzionati ordinativi di pagamento, per l'importo di E. 17.095,95, costituente pertanto danno erariale indiretto.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ampiamente provata, del pari, è la circostanza che l'amministrazione datrice di lavoro fosse a conoscenza di tale incresciosa situazione, più volte rappresentata ai vertici dell'amministrazione comunale dalla stessa Iudice, nonché dal Segretario comunale Fierro, al fine di ottenere l'assegnazione alla stessa di ulteriori e più qualificanti mansioni.

Nonostante tali reiterate sollecitazioni, l'amministrazione è rimasta completamente inerte, mostrando totale disinteresse per la situazione lavorativa della Iudice, lasciata praticamente inattiva -nonostante l'elevata competenza professionale già dalla stessa maturata nel settore tributi-, e quindi depauperata delle conoscenze e dell'esperienza acquisite nel corso della precedente attività lavorativa.

È quindi emersa, oltre alla sussistenza di una condotta dell'amministrazione incontrovertibilmente vessatoria, in quanto determinativa dello stato di inattività della Iudice, anche la prova della volontarietà dell'evento lesivo da parte del Sindaco Scannelli, che ha pubblicamente dichiarato di voler trasferire la Iudice per finalità punitive, e dei consiglieri comunali che hanno concorso ad emanare la delibera di trasferimento (v. testimonianze acquisite in sede civile e penale; in particolare, del teste Amato, consigliere comunale, il quale ha riferito in ordine a un contrasto fra la ricorrente e il Sindaco, che affermò *"si tratta di una questione mia personale"*). Il teste

Am
cor
sin
fu
ho
ca
C
E



Amato ha inoltre riferito: *“il sindaco mi disse che a causa di questo contrasto avrebbe spostato la ricorrente dall’ufficio tributi alla biblioteca...il sindaco mi dichiarò espressamente che questo trasferimento aveva una funzione punitiva nei confronti della Iudice...preciso che a questi colloqui hanno assistito altri consiglieri. Erano presenti infatti nove consiglieri comunali”).*

Ciò, con un comportamento ritenuto violativo delle basilari regole di buona amministrazione consacrate a livello costituzionale dall’art. 97 Cost. e a livello legislativo –per quanto concerne le piante organiche e l’utilizzo dei dipendenti pubblici- dagli artt. 1,2,5,e,6, del D. Lgs. 165/2001 (in tal senso, Sez. Campania, n. 1807/2011).

Con riguardo alla condotta del convenuto Scannelli –in considerazione di quanto innanzi riportato- è dunque ravvisabile dolo.

Con riguardo invece all’elemento soggettivo caratterizzante la condotta dei membri della G.C., deve ritenersi integrata la colpa grave, considerato che gli stessi –come innanzi evidenziato- erano consapevoli della assoluta inattività in cui versava la Iudice e della finalità ritorsiva del trasferimento e tuttavia hanno concorso col loro voto ad adottare le delibere concretanti mobbing, omettendo poi di attivarsi per porre rimedio alla situazione così determinatasi.

L’evento dannoso è stato pertanto determinato dal concorso colposo dei consiglieri comunali nell’illecito doloso commesso dal sindaco dell’ente locale.

Stante l’evidente maggiore apporto causale del sindaco nella produzione del danno e la natura colposa dell’illecito commesso dai consiglieri (con

conseguente responsabilità parziaria degli stessi e non solidale), questi ultimi vanno ritenuti responsabili nei limiti del 50% dell'importo in contestazione (e, pertanto, limitatamente alla somma di E. 8.547,97), da suddividere tra gli stessi in pari misura.

Ciascun consigliere comunale va quindi condannato, senza vincolo di solidarietà, al pagamento della somma di E. 1.709,59.

Diversamente, configurandosi la responsabilità del sindaco quale dolosa, lo stesso va condannato al pagamento dell'intera somma di E. 17.095,95, di cui il 50% va posto a suo carico in solido con i consiglieri comunali, tenuti solo parziariamente.

Tali somme, vanno rivalutate all'attualità dalle date dei mandati di pagamento -atteso che, per consolidata giurisprudenza contabile, in analoghe fattispecie di responsabilità amministrativa, il debito di valuta si converte in debito di valore a far tempo dall'emissione del mandato di pagamento-; sulle somme in tal modo rivalutate, sono poi dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

Le spese attinenti al rapporto processuale con i prosciolti convenuti Fierro e Russo, liquidate in E. 250,00 per ciascuno, vanno poste a carico dell'amministrazione.

Le ulteriori spese, attinenti ai rapporti processuali interessanti il sindaco ed i consiglieri comunali, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ponendosi a carico solidale dei predetti convenuti per comunanza di causa.



Al

P.Q.M.

La Corte de Conti

Sezione Giurisdizionale per la Campania

definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, in parziale accoglimento della stessa così provvede:

- 1) Assolve Fierro Claudio e Russo Rinaldo dall'imputazione in atti per difetto del nesso causale e condanna il Comune di Casaletto Spartano al rimborso, in favore dei predetti, delle spese processuali, che liquida in E. 250,00 per ciascuno;
- 2) condanna Falce Francesco, Amato Giuseppe, Tancredi Pietro, Scotellaro Angelo e Bruno Feliceantonio al pagamento, in favore del Comune di Casaletto Spartano, della somma di E. 1.709,59 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria dalla data dei mandati di pagamento e interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- 3) condanna Scannelli Giacomo al pagamento, in favore del Comune di Casaletto Spartano, della somma di Euro 17.095,95, di cui il 50% in solido con gli anzidetti convenuti, oltre rivalutazione monetaria dalla data dei mandati di pagamento e interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- 4) condanna i convenuti Scannelli Giacomo, Falce Francesco, Amato Giuseppe, Tancredi Pietro, Scotellaro Angelo e Bruno Feliceantonio, in

al

solido tra loro, al rimborso in favore dell'Erario, delle spese di giustizia

che si liquidano in euro mille seicentoquindici e 82/100 (€1615,82*)

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15/11/2012


IL GIUDICE ESTENSORE

(Marzia de Falco)



IL PRESIDENTE

(Fiorenzo Santoro)




DEPOSITATO IN SEGRETERIA

25 FEB. 2013

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dot. Carmine Di MICHELE



IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli **Ufficiali giudiziari**, che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo: al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli **Ufficiali della forza pubblica** di concorrervi quanto ne siano legalmente richiesti.

Spedita questa **prima copia** in forma **esecutiva** su richiesta del **Procuratore regionale** presso la **Corte dei Conti — per la Campania —** e nell'interesse dell'Erario pubblico.

Dalla Segreteria della **Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania.**

Napoli, 25 FEB. 2013

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
ANTONIO CAPUZZO

